

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
91/C 162/01	ECU.....	1
91/C 162/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	2
91/C 162/03	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dall'11 al 15 giugno 1991).....	3
91/C 162/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo .....	3
91/C 162/05	Elenco degli stabilimenti della Cecoslovacchia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità .....	4
	<b>II Atti preparatori</b>	
	<b>Commissione</b>	
91/C 162/06	Raccomandazioni di decisioni del Consiglio relative alla conclusione dei protocolli sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese, e la Repubblica araba siriana .....	5

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
91/C 162/07	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola.....	6
91/C 162/08	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.....	7
<hr/>		
<b>III Informazioni</b>		
<b>Commissione</b>		
91/C 162/09	Nota informativa sulle attività comunitarie previste in relazione alla realizzazione del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della tecnologia dell'informazione.....	8
91/C 162/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.105 — ICL/Nokia Data)	10
91/C 162/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.112 — EDS/SD-Scicon)	11

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

20 giugno 1991

(91/C 162/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,2296	Scudo portoghese	179,959
Marco tedesco	2,05107	Dollaro USA	1,14412
Fiorino olandese	2,31033	Franco svizzero	1,75852
Sterlina inglese	0,700413	Corona svedese	7,42708
Corona danese	7,91608	Corona norvegese	8,02089
Franco francese	6,97630	Dollaro canadese	1,30602
Lira italiana	1528,55	Scellino austriaco	14,4366
Sterlina irlandese	0,767199	Marco finlandese	4,87397
Dracma greca	224,317	Yen giapponese	159,377
Peseta spagnola	129,018	Dollaro australiano	1,49461
		Dollaro neozelandese	1,98460

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (\*)**

(91/C 162/02)

[Stabiliti il 19 giugno 1991 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
<b>R I</b>		<b>A I</b>	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	2,251	Patrasso	nessuna quotazione (1)
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	2,064
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione	Almendralejo	nessuna quotazione
Bastia	2,913	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Béziers	3,150	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	3,116	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,217	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Nîmes	3,052	Villarrobledo	nessuna quotazione (1)
Perpignan	3,008	Bordeaux	nessuna quotazione
Asti	3,595	Nantes	nessuna quotazione (1)
Firenze	nessuna quotazione	Bari	2,782
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	2,895	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione (1)	Ravenna (Lugo, Faenza)	3,009
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	3,061	Prezzo rappresentativo	2,805
			----- ECU/hl -----
<b>R II</b>		<b>A II</b>	
Heraklion	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione (1)
Patrasso	nessuna quotazione	Rheinhessen. (Hügelland)	58,963
Calatayud	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Falset	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	58,963
Jumilla	nessuna quotazione		
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)		
Requena	2,439		
Toro	nessuna quotazione		
Villena	nessuna quotazione (1)		
Bastia	nessuna quotazione		
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,611		
Barletta	2,611		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,498		
	----- ECU/hl -----	<b>A III</b>	
<b>R III</b>		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione (1)
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione

(\*) Dal 1° settembre 1990, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,14, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

**Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario**

(Settimana dall'11 al 15 giugno 1991)

(91/C 162/03)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3434	S 111 dell'11. 6. 1991	Benin	BJ-Cotonou: Medicine e consumabili	27. 9. 1991
3436	S 111 dell'11. 6. 1991	Pakistan	PK-Lahore: Veicoli ed apparecchiature	12. 8. 1991
3439	S 111 dell'11. 6. 1991	Guinea	GN-Conakry: Attrezzature medicali e di mobilio	7. 9. 1991
3420	S 112 del 12. 6. 1991	Marocco	MS-Rabat: Alimentazione idrica	12. 9. 1991
3423	S 112 del 12. 6. 1991	Egitto	EG-Cairo: Forniture varie	12. 8. 1991
3440	S 114 del 14. 6. 1991	Repubblica Centrafricana	CF-Bangui: Forniture varie	11. 9. 1991
3416	S 114 del 14. 6. 1991	Zambia	ZM-Lusaka: Lavori stradali	18. 10. 1991
3394	S 114 del 14. 6. 1991	Etiopia	ET-Addis Abeba: Porta di cateratta ( <i>Dati complementari</i> )	1. 8. 1991
3397	S 114 del 14. 6. 1991	Etiopia	ET-Addis Abeba: Installazione di drenaggio ( <i>Dati complementari</i> )	1. 8. 1991
3441	S 115 del 15. 6. 1991	Algeria	DZ-El Harrach: Forniture varie	18. 9. 1991

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo**

(91/C 162/04)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0120	12	Sri Lanka	3 189 000 paia
40.0330	33	Bulgaria	121 t
40.0350	35	Cina	53 t
40.0385	38B	Polonia	1 t
40.0630	63	Polonia	17 t
40.0680	68	Filippine	91 t
40.0900	90	Cina	15 t
40.0960	96	Cecoslovacchia	194 t
40.1000	100	Cina	27 t
40.1010	101	Polonia	4 t
40.1090	109	Cecoslovacchia	6 t
40.1140	114	Brasile	63 t

**Elenco degli stabilimenti della Cecoslovacchia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

(91/C 162/05)

*Decisione C(91) 1190 della Commissione dell'11 giugno 1991*

(Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
12	Masny Prumysl SP, Studena	x	x		x		x		T
14	Zapadoslovensky Mäsovy Priemysel, Nitra		x		x		x		
17	Vychodoslovensky Mäsovy Priemysel, Presov	x			x		x		T
26	Mäsovy Priemysel SP, Dunasjka — Streda	x	x		x		x		T
28	Agrocombinat Liptov Bitunok, Trstina	x				x			
38	Mäsovy Priemysel SP, Kosice		x		x		x		
43	Mäsovy Priemysel SP, Prievidza	x			x		x		T
45	Vychodoslovensky Mäsovy Priemysel, Sabinov	x				x			
48	Mäsovy Priemysel, Kezmarok		x		x		x		
73	Mrazirny SP, Dasice			x					( <sup>1</sup> )
74	Mrazirny Opava SP, Opava			x					( <sup>1</sup> )
82	Masocombinat Klatovy SP, Klatovy	x	x		x		x		T

(\*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

T: Gli stabilimenti con la menzione «T» sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della stessa direttiva citata.

(<sup>1</sup>) Solamente carne congelata ed imballata.

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Raccomandazioni di decisioni del Consiglio relative alla conclusione dei protocolli sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese, e la Repubblica araba siriana**

(91/C 162/06)

COM(91) 203 def.

(Presentate dalla Commissione il 31 maggio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno approvare il protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e [(<sup>1</sup>)],

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e [(<sup>1</sup>)].

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (<sup>2</sup>).

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 22 del protocollo (<sup>3</sup>).

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

(<sup>1</sup>) [il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e la Repubblica araba siriana].

(<sup>2</sup>) Per il testo del protocollo vedi GU n. C 135 del 25. 5. 1991, pag. 5.

(<sup>3</sup>) La data di entrata in vigore del protocollo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola**

(91/C 162/07)

COM(91) 189 def.

*(Presentata dalla Commissione il 6 giugno 1991)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il mercato delle olive da tavola risulta inadeguato al fabbisogno commerciale, in particolare sotto il profilo della situazione della produzione, caratterizzata dall'alternanza dei raccolti dell'olivo;

considerando che, per consentire alle associazioni od unioni di produttori dedite alla produzione e alla commercializzazione di olive da tavola di concentrare l'offerta e scaglionare l'immissione dei loro prodotti sul mercato, avvalendosi in particolare di adeguate capacità di magazzinaggio, è opportuno favorire la costituzione di un fondo di rotazione da parte di detti organismi; che, a tal fine, occorre stabilire contributi finanziari dello Stato membro e della Comunità, il cui massimale sarà fissato in funzione del valore della produzione commercializzata dalle associazioni o unioni di produttori nel corso di una data campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri erogano un aiuto specifico alle associazioni od unioni di produttori di olive da tavola di cui ai codici NC 0709 90 31, 0709 90 39, 0710 80 10, 0711 20, ex 0712 90 90, ex 2001 90 80, ex 2004 90 30 e 2005 70 00, riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio<sup>(1)</sup> e che costituiscono un fondo di rotazione destinato a modulare l'offerta provvedendo, in particolare, al finanziamento del magazzinaggio necessario ad un'adeguata immissione dei prodotti sul mercato.

2. L'aiuto specifico viene concesso una tantum a condizione che il fondo sia finanziato:

— per il 45 % dall'associazione o dall'unione di produttori,

— per il 10 % dallo Stato membro.

Il finanziamento comunitario ammonta al 45 % del capitale del fondo. Tuttavia, la partecipazione finanziaria complessiva dello Stato membro e della Comunità non può superare l'8,25 % del valore della produzione commercializzata dall'associazione o unione di produttori nel corso di una data campagna di commercializzazione.

*Articolo 2*

L'aiuto di cui all'articolo 1 si considera una misura di intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio<sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>.

Tali modalità comprendono i provvedimenti atti a garantire il controllo sull'impiego del contributo finanziario della Comunità.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica**

(91/C 162/08)

COM(91) 126 def. — SYN 342

*(Presentata dalla Commissione il 7 giugno 1991)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> prevede un'armonizzazione totale in materia di compatibilità elettromagnetica;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme di detta direttiva, è importante disporre di norme armonizzate; che tali norme non saranno disponibili alla data di applicazione della direttiva;

considerando che la direttiva non ha previsto un periodo transitorio durante il quale è autorizzata l'immissione sul mercato degli apparecchi fabbricati in base alle normative nazionali ancora in applicazione prima dell'entrata in vigore della direttiva precitata;

considerando che i fabbricanti devono disporre del tempo necessario per permettere l'immissione sul mercato degli apparecchi in stock,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, è così modificata:

— All'articolo 10, è soppresso il paragrafo 3.

— L'articolo 11 è modificato come segue:

«La direttiva 76/889/CEE e la direttiva 76/890/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 1996. Tuttavia, esse non sono più applicabili sino alla suddetta data agli apparecchi fabbricati conformemente alla presente direttiva.»

— All'articolo 12, il paragrafo 1 è completato dal seguente comma:

«Tuttavia, gli Stati membri autorizzano per il periodo sino al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e/o la messa a servizio degli apparecchi di cui alla presente direttiva conformi alle normative nazionali in vigore sul loro territorio alla data del 31 dicembre 1991.»

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1991 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Nota informativa sulle attività comunitarie previste in relazione alla realizzazione del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della tecnologia dell'informazione**

(91/C 162/09)

Il 23 aprile 1990 il Consiglio ha adottato una decisione relativa al terzo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994). In seguito, il Consiglio ha adottato il 24 aprile 1991 una «posizione comune» sul programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della tecnologia dell'informazione (1990-1994). Una decisione definitiva su tale programma sarà adottata dal Consiglio soltanto dopo la seconda lettura del Parlamento europeo (probabilmente entro l'inizio del luglio 1991).

Nell'intento di evitare ritardi nella messa in atto del programma, la Commissione ha già pubblicato una nota informativa generale <sup>(1)</sup> e sta ora predisponendo le attività relative al primo invito alla presentazione di proposte. A tal fine, la Commissione ha individuato una serie di aree e di temi di ricerca che saranno oggetto dell'invito. Le aree ed i temi di ricerca sono elencati più avanti; le attività saranno svolte mediante contratti a costi ripartiti.

Le organizzazioni interessate a partecipare al programma, avendo preso conoscenza delle aree e dei temi di ricerca, potranno iniziare a predisporre la loro candidatura, in vista della pubblicazione in forma ufficiale dell'invito alla presentazione di proposte.

Tuttavia, occorre tenere presente che, fintanto che non sarà adottata la decisione definitiva del Consiglio sul programma, l'elenco delle aree e dei temi di ricerca potrà subire aggiunte e/o modifiche.

Per ulteriori informazioni al riguardo, gli interessati possono scrivere a:

Esprit information, Commissione delle Comunità europee, Brey 10/191, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

**Primo invito alla presentazione di proposte: Aree e temi preliminari***Area I. Microelettronica:*

Obiettivi: rafforzamento delle capacità comunitarie di progettazione e costruzione di circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC) in sinergia con JESSI (Joint European Submicron Silicon Initiative); creazione di condizioni favorevoli per le piccole e medie imprese.

Temi che potranno essere oggetto di proposte:

- Tecnologia dei semiconduttori (silicio, III-V);
- Computer-Aided Design (CAD) e metodologia della progettazione;
- Scienza della produzione, materiali e apparecchiature.

*Area II: Ingegneria del software e sistemi di elaborazione dell'informazione:*

Obiettivi: applicazione della progettazione e dell'ingegneria dei sistemi software ai fabbisogni degli utenti; messa a punto di server d'informazioni e loro interfacce adeguati ai compiti e al livello di competenza degli utenti; sviluppo di architetture avanzate e loro applicazioni.

Temi che potranno essere oggetto di proposte:

- Ingegneria del software;
- Progettazione di sistemi ad alta intensità di software;
- Server di informazioni e loro interfacce;
- Calcolo ad alte prestazioni e sue applicazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. C 149 dell'8. 6. 1991, pag. 14.

*Area III: Sistemi avanzati per l'impresa e per la casa; periferiche:*

Obiettivi: messa a punto di un supporto di agevole impiego per il lavoro in cooperazione; promozione dello sviluppo e dell'uso dei sistemi multimedia; dimostrazione di sistemi distribuiti «loosely coupled»; promozione dell'introduzione nell'ambiente domestico delle tecnologie dell'informazione; sviluppo di tecnologie selezionate per periferiche.

Temi che potranno essere oggetto di proposte:

- Sistemi integrati per l'impresa;
- Sistemi TI per la casa e gli edifici;
- Tecnologie delle periferiche.

*Area IV: Informatizzazione dei processi produttivi e di ingegneria (Computer Integrated Manufacturing and Engineering — CIME):*

Obiettivi: promozione dell'uso di sistemi aperti; promozione dello sviluppo di componenti di sistemi modulari e compatibili accessibili alle piccole e medie imprese e che si prestino ad un approccio incrementale; sviluppo di nuove generazioni di sistemi di trattamento.

Temi che potranno essere oggetto di proposte:

- Architettura e infrastruttura per CIME;
- Gestione e progettazione di imprese industriali;
- Meccatronica, robotica e sistemi a sensori.

*Area V: Ricerca di base:*

Obiettivi: accrescere il potenziale per i futuri progressi tecnologici nel campo delle tecnologie dell'informazione; mettere a profitto il valore aggiunto ottenuto mediante la cooperazione a livello europeo; contribuire «a monte» alla realizzazione dei principali obiettivi del programma; intensificare i collegamenti interdisciplinari.

Per favorire l'interdisciplinarietà dell'approccio, in quest'area non sono definiti temi specifici. Saranno prese in considerazione le proposte riguardanti temi conformi agli obiettivi suindicati. I temi prioritari saranno segnalati a titolo solo indicativo.

Orizzontalmente rispetto alle aree anzidette, è previsto il lancio di una «Iniziativa sistemi aperti a microprocessori»: l'obiettivo è quello di potenziare la base tecnologica come condizione preliminare per una collaborazione internazionale paritaria ed una accresciuta disponibilità per gli utenti europei di sistemi a microprocessori. L'iniziativa comprende: architettura dei microprocessori, strumenti di progettazione dei microprocessori, software e studi di fattibilità delle applicazioni.

Inoltre, è previsto il lancio di due «progetti mirati su larga scala». Si tratta di:

*P1 Microelettronica.* L'obiettivo principale da perseguire, in cooperazione con JESSI, è l'introduzione a livello industriale della prossima generazione di tecnologie CMOS. Ciò comprende, in particolare, la messa a punto di un processo digitale CMOS da 0,5 micron, l'incorporazione flessibile di diverse opzioni funzionali ed il supporto di adeguati strumenti di progettazione e fabbricazione e di librerie di cella.

*P4 Calcolo ad alte prestazioni.* È previsto l'avvio di una fase preparatoria di questo progetto, che ha l'obiettivo di trarre profitto dalle possibilità offerte dai progressi compiuti nel campo dell'elaborazione parallela. Nella fase preparatoria i lavori saranno incentrati sulle architetture parallele avanzate e sul software necessario per il loro sfruttamento.

Secondo la natura degli argomenti e i tempi di evoluzione della tecnologia, questo primo invito a presentare proposte potrà essere integrato, se e quando opportuno, da ulteriori inviti di carattere più specializzato. I progetti mirati su larga scala potranno dar luogo ad inviti alla partecipazione, destinati a permettere l'acquisizione del necessario know-how aggiuntivo.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. IV/M.105 — ICL/Nokia Data)**

(91/C 162/10)

1. In data 14 giugno 1991 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione l'impresa ICL, PLC (ICL) controllata da Fujitsu limited, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del citato regolamento del Consiglio il controllo, dell'insieme delle attività informatiche di OY Nokia (Nokia Data) a seguito di acquisto di titoli di Nokia Data Holding BV.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: computer, software e servizi relativi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [telefax (32-2) 236 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.105 — ICL/Nokia Data, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della concorrenza (DG IV)  
Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. IV/M.112 — EDS/SD-Scicon)**

(91/C 162/11)

1. In data 18 giugno 1991 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (\*). Per effetto di tale concentrazione l'impresa EDS, filiale al 100 % di General Motors Corporation, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa SD-Scicon, a seguito di una offerta pubblica annunciata l'11 giugno 1991.

2. Le principali attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per EDS: la fornitura di servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione;

— per SD-Scicon: la fornitura di servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione, lo sviluppo e la vendita di programmi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuale osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax (32-2) 236 43 01) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.112 — EDS/SD-Scicon, al seguente indirizzo:


Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della concorrenza (DG IV)  
Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles.

---

(\*) GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**  
Lussemburgo



- DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA** (seconda edizione)  
**L'obiettivo di una politica europea dei consumatori**  
di Eamonn Lawlor

Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.

83 pag. — 17,6 cm × 25 cm  
ISBN 92-826-0154-4 — N. di catalogo CB-56-89-869-IT-C  
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu  
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

- IL 1992 E OLTRE**  
di John Palmer

La Comunità europea è ormai ben avviata verso il mercato unico europeo. Gli effetti economici, politici e sociali di un'Europa senza frontiere, comprendente non soltanto i dodici Stati membri della Comunità, ma la maggior parte dell'Europa occidentale, saranno radicali e di grande portata.

98 pag. — 17,6 cm × 25 cm  
ISBN 92-826-0131-5 — N. di catalogo CB-56-89-861-IT-C  
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu  
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



- OBIETTIVO 1992: UNO SPAZIO SOCIALE EUROPEO**  
di Patrick Venturini

Questa pubblicazione si prefigge di presentare, dopo un'introduzione storica, le varie componenti di tale dimensione nella loro dinamica: l'occupazione, la circolazione delle persone e la mobilità professionale, la coesione economica e sociale, l'ambiente di lavoro, il diritto societario, le azioni condotte in concomitanza dei mutamenti, i sistemi di relazioni professionali. Si tratta di altrettante boe dello «spazio sociale europeo» in fieri.

121 pag. — 17,6 cm × 25 cm  
ISBN 92-825-8705-3 — N. di catalogo CB-PP-88-B05-IT-C  
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,75 ecu  
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee**  
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome: .....

Indirizzo: .....

..... Tel.: .....

Data: ..... Firma: .....

